



COMUNE DI FELINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27 Giugno 2006.

Pubblicato all'albo comunale ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Comunale, dal 26 Agosto 2006 al 10 Settembre 2006.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14 marzo 2022.

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONI

TITOLO 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 3 - GENERALITÀ

Art. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI

Art. 5 - CASI PARTICOLARI

Art. 6 – ISTANZA SINGOLA

Art. 7 – ISTANZA A CARATTERE GENERALE

TITOLO 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 8 - ATTIVITÀ AGRICOLE

TITOLO 4: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 9 – CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Art. 10 – PROCEDURE

TITOLO 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – MISURE E CONTROLLI

Art. 13 - SANZIONI

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21 settembre 2020, n. 1197, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale: la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.
2. A tal fine si definiscono:
 - a) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
 - c) cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

- d) cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e) cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f) manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g) manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h) manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i) ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j) ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k) sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l) vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

TITOLO 2
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 3

GENERALITÀ

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipoluminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc. sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

5. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5

CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Detti cantieri dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, sulla quale sarà espresso il parere tecnico dell'Arpae.

Art. 6

ISTANZA SINGOLA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di comunicazione da inviare allo Sportello Unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod.1**.
2. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in

condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel **Mod. 2**, corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata dallo Sportello Unico, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell' autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell' area di cantiere ai fini dell' informazione al pubblico.

4. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o della autorizzazione.
5. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
6. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 7

ISTANZA A CARATTERE GENERALE

1. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3**, allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una

comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

2. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
3. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
4. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

TITOLO 3

ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 8

ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.
3. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 4.1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
 - a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
 - b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

TITOLO 4

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 9

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i limiti acustici indicati nella **tabella A** allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.
2. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati in **tabella B** allegata.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
4. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Asmax}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
5. La **tabella C** si riferisce esclusivamente a manifestazioni aventi valenza pubblica ovvero organizzate dalla Pubblica Amministrazione o da privati che hanno ottenuto un espresso patrocinio dal Comune. I dati quindi contenuti nella tabella C possono essere annualmente modificati con apposito atto dal Responsabile del Servizio dopo aver sentito l'Ufficio Polizia Amministrativa e l'Ufficio Cultura e previo parere di Arpae.

Art 10

PROCEDURE

1. Non sono soggetti a comunicazione: le manifestazioni che vengono organizzate dalle scuole all'interno delle aree di pertinenza dei plessi scolastici, l'esibizione di complessi bandistici e/o cori privi di amplificazione, i trattenimenti caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti e una voce.
2. L'esecuzione, invece, delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle **tabelle A, B e C** necessita di comunicazione da presentare allo Sportello Unico, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 4**. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle **tabelle A, B e C** allegate devono richiedere allo Sportello Unico

autorizzazione in deroga almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da **Mod. 5** corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico acquisito, eventualmente, il parere di Arpa, entro 30 gg dalla richiesta.

4. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
6. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

TITOLO 5

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art 11

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente punto fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare, all'interno del Regolamento, l'impiego di particolari sorgenti sonore. L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

1 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine, di attrezzature e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica.

2 – PICCOLE MANUTENZIONI IN AMBIENTE DOMESTICO

L'esecuzione di piccole manutenzioni domestiche è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

L'impiego delle attrezzature, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3 - ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

4 - CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUARORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto

dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto. E' vietato l'uso dei dissuasori sonori dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.
- cannoncini: con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi). E' vietato l'uso dei dissuasori sonori ad una distanza inferiore a 300 m dalla perimetrazione dei centri abitati.

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

5 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

6 -SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato. I Comuni definiscono nel proprio Regolamento eventuali vincoli di orario, anche sulla base della specifica regolamentazione per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati,

differenziando, se del caso, le diverse aree urbane in funzione della specifica destinazione d'uso e della sensibilità.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Art 12

MISURE E CONTROLLI

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della presente direttiva, nei Regolamenti comunali e/o nella specifica autorizzazione.
2. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni, i parametri di misura riportati nelle **tabelle A, B e C** sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98, T_M (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
4. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).
5. Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.
6. L'attività di controllo è demandata all'Arpa e al Corpo Unico di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.
7. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni

impartite da Arpae. Allo stesso modo, gli organizzatori manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 13

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da **258,23 a 10.329,14 EURO** ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

TABELLA A: MANIFESTAZIONI IN SITO DEDICATO

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax
Individuazione cartografica sul PCA	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	Afflusso atteso > 300 persone	10	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)	108

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA B: SITO OCCASIONALE

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00 (1) 00.30 (2)	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	24.00 (1) 00.30 (2)	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00 (1) 00.30 (2)	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30 (1) 01.00 (2)	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.00 (1) 00.30 (2)	108

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA C: MANIFESTAZIONI GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO - A VALENZA PUBBLICA

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno	Limite in facciata Laeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Piazza Miodini- Manifestazioni e concerti - Felino	> 1000	*	12	95	100	00,30	108
Centro Sportivo Bonfanti - Felino	> 1000	*	3	95	100	00,30	108
Piazza Miodini - Felino	< 1000	6	10	85	90	00,30	108
Piazza Miodini - Felino	< 500	6	15	70	75	00,00	108
Piazza Garibaldi - Felino	< 500	4	10	70	75	00,00	108
Campo Sportivo - San Michele Tiorre	< 1000	4	3	85	90	00,30	108
Campo Parrocchiale - San Michele Tiorre	< 500	4	3	70	75	00,00	108
Area Feste Via Damenti -Poggio Sant'Ilario	< 500	4	3	70	75	00,00	108
Campo Sportivo - Poggio Sant'Ilario	< 1000	4	3	85	90	00,30	108
Campo Sportivo Via Venturini - San Michele Gatti	< 1000	4	3	85	90	00,30	108

* da definire di volta in volta in sede di autorizzazione

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Modulo 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla DGR 1197/2020

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini,1

43035 Felino (PR)

pec: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____;

residente a: _____; in via: _____ n: _____;

in qualità di:

☐ legale rappresentante;

☐ titolare;

☐ altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale in : _____;

(Via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P.IVA _____;

COMUNICA

l'attivazione di un cantiere :

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.4 del presente Regolamento.

Allega alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego.

Modulo 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla DGR 1197/2020

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Marca da bollo 16 € (escluso soggetti esenti ai sensi dell'art 27-bis del d.P.R. 642/1972)
--

COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini,1

43035 Felino (PR)

pec: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____;

residente a: _____; in via: _____ n: _____;

in qualità di:

☐ legale rappresentante;

☐ titolare;

☐ altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale in : _____;

(Via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere :

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare

☐ gli orari

☐ i valori limite

indicati all'art.4 del presente Regolamento, per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Modulo 3

(LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E/O DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI
SOTTOSERVIZI DI DURATA DEL SINGOLO CANTIERE NON SUPERIORE A 7 GIORNI
LAVORATIVI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla DGR 1197/2020

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LADISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini,1

43035 Felino (PR)

pec: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____;

residente a: _____; in via: _____ n: _____;

in qualità di:

☐ legale rappresentante;

☐ titolare;

☐ altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale in : _____;

(Via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P.IVA _____;

COMUNICA

l'attivazione di un cantiere :

☐ per la manutenzione delle strade

☐ per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.;

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili) _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

A tal fine allega alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da
un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

☐ vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i
macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per
unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da
dati di letteratura o da specifiche banche-dati;

☐ vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];

☐ vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:

$70 \text{ dB(A)} < \text{LAeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$

$\text{LAeq} > 80 \text{ dB(A)}$;

☐ vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiara che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione. Per tutto il periodo sopra indicato, si impegna a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, si impegna ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego.

Modulo 4

(MANIFESTAZIONI TEMPORANEE)

(da utilizzare per le manifestazioni che rispettano orari e valori limite di cui all'art. 9 del Reg. Comunale)

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini,1

43035 Felino (PR)

pec: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____;

residente a: _____; in via: _____ n: _____;

in qualità di:

☐ legale rappresentante;

☐ titolare;

☐ altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale in : _____;

(Via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P.IVA _____;

COMUNICA

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

con il seguente orario: dalle _____ alle _____.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati:

☐ in tabella A;

☐ in tabella B;

☐ in tabella C;

del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee"

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'attività può essere avviata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego.

Modulo 5
(MANIFESTAZIONI TEMPORANEE)

(da utilizzare per le manifestazioni che NON rispettano orari e valori limite di cui all'art. 9 del Reg. Comunale)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Marca da bollo
16 €

(escluso soggetti esenti ai sensi
dell'art 27-bis del d.P.R.
642/1972)

COMUNE DI FELINO

**Piazza Miodini,1
43035 Felino (PR)**

pec: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____;

residente a: _____; in via: _____ n: _____;

in qualità di:

☐ legale rappresentante;

☐ titolare;

☐ altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale in : _____;

(Via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001..

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare:

☐ gli orari

☐ i valori limite per rumore

indicati:

☐ in tabella A;

☐ in tabella B;

☐ in tabella C;

del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee"

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

AVVERTENZE

In ogni caso il Tecnico competente in acustica è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da Arpa. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni